SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XIII LEGISLATURA ———

N. 1734

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1996 (*)

Nuove norme sulla dotazione di armi della Polizia di Stato

^(*) Testo non rivisto dal presentatore.

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il fatto che la Polizia di Stato non sia più un corpo dell'Esercito, e quindi non sia utilizzabile in caso di guerra, permette di dotarla di armi civili, cioè non rientranti nella disciplina del Congresso di Ginevra che vieta l'uso di munizioni spezzate da parte dei corpi militari

dei Paesi aderenti. In tal senso si regolano altri stati, come ad esempio gli Stati Uniti d'America.

La versatilità e la semplicità di utilizzo di tali armi, a canna liscia e sparanti anche munizioni spezzate, ne consigliano la adozione da parte della Polizia di Stato. XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Il personale della Polizia di Stato è dotato, quali armi di squadra, in aggiunta alla attuale dotazione, di armi lunghe a canna liscia in grado di sparare munizionamento spezzato.
- 2. Il numero delle armi di cui al comma 1 è stabilito dal Comando generale della Polizia di Stato in base alle esigenze operative.
- 3. È indetto, a cura del Comando generale della Polizia di Stato, un apposito concorso volto ad adottare, tra quelle esistenti, l'arma più idonea avente le caratteristiche di cui al comma 1.

Art. 2.

- 1. Il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, le relative disposizioni di attuazione.
- 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativo all'armamento delle forze di Polizia.